

TI_GERICHTE 16.2008.90 vom 9. Januar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-01-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2008.90

FR: TI_GERICHTE 16.2008.90 du 9 janvier 2009

IT: TI_GERICHTE 16.2008.90 del 9 gennaio 2009

Regeste

Contratto di compravendita - contratto leasing - cessione di credito - forma e contenuto - legittimazione delle parti

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

E. 2

Il Pretore, premesso che spettava all'istante la prova della cessione di diritti spettanti alla società leasing, ha accertato che dal contratto stipulato tra la G _____ e CO 1 risultava la chiara volontà della prima di cedere alla seconda quanto versato come prima rata di leasing, di acconto del leasing e della cauzione, e ciò a saldo parziale del prezzo di compravendita, donde la legittimazione attiva dell'istante. Egli ha poi soggiunto che accordi interni tra la convenuta e A _____ erano sconosciuti all'istante sicché non potevano esserle opposti quale eccezione al pagamento del credito ceduto. Il Pretore ha infine negato che il contratto di leasing fosse annullabile o nullo.

E. 3

La ricorrente ritiene errato il giudizio impugnato poiché il primo giudice ha arbitrariamente ammesso l'esistenza di una cessione di credito in favore dell'istante da parte della società di leasing e quindi la sua legittimazione attiva. Rileva che la cessione è prevista nel contratto di compravendita dell'autovettura stipulato tra l'istante e la società leasing al quale essa non era parte tant'è che ne è venuta a conoscenza solo durante la causa. Soggiunge che anche il testo della cessione depone contro la volontà di pattuire una cessione di credito giacché la clausola contenuta nel contratto regola il rapporto tra la società leasing e il fornitore del veicolo esclusivamente nella funzione di quest'ultimo quale ausiliario di consegna del

veicolo. Inoltre è espressamente fissato un obbligo a carico del fornitore del veicolo di consegnare il medesimo dietro ricezione della prima rata di leasing, del pagamento in acconto del leasing e della cauzione. Per la ricorrente, il Pretore ha quindi arbitrariamente interpretato la volontà delle parti in relazione alla cessione di credito.

E. 4

a) La legittimazione delle parti – attiva o passiva che sia – è un presupposto di merito, da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1 con rimandi). Munito di legittimazione attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani, *Le parti nel processo civile ticinese*, 1989, pag. 17). b) Secondo l'art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. La cessione di credito è un contratto tra cedente e cessionario sulla base del quale il primo dispone a favore del secondo di un credito contro un terzo, di modo che il cessionario diviene creditore al posto del cedente (Girsberger in: *Basler Kommentar, Obligationenrecht I*, 4^a ed., n. 15 e 16 ad art. 164). Il documento di cessione per essere valido deve essere sottoscritto dal cedente (Girsberger, *op. cit.*, n. 17 ad art. 165), inoltre dal suo testo deve risultare il contenuto essenziale della cessione, in particolare il credito da cedere, che deve essere determinato o sufficientemente determinabile, e la volontà del cedente di trasferire il suo credito al cessionario che diventa quindi creditore del credito ceduto (Girsberger, *op. cit.*, n. 19 e 46 ad art. 164; Probst in: *Commentaire Romand, Code des Obligations*, Basilea 2003, n. 5 ad art. 165). c) In concreto l'istante fonda la titolarità del suo credito sulla clausola n. 3 contenuta nel contratto di acquisto della nota autovettura da lei stessa sottoscritto con la società di leasing G_____ del seguente tenore: Il fornitore del veicolo può consegnare il veicolo all'assuntore del leasing solo contro pagamento della 1 a rata di leasing, del pagamento in acconto del leasing e della cauzione. Questi importi saranno bonificati sulla fattura. (doc. D) d) Ora, l'interpretazione del primo giudice che ha dedotto dal tenore della predetta clausola l'esistenza di una valida cessione di credito in favore dell'istante è arbitraria. Dalla stessa si può solo dedurre l'impegno assunto dall'istante nei confronti della G_____, di consegnare all'assuntore del leasing il veicolo solo dopo avere incassato da quest'ultimo la prima rata di leasing, l'acconto del leasing così come la cauzione e che di tali importi se ne sarebbe tenuto conto nella fattura. Ciò è per altro confermato da S_____, secondo cui “noi riceviamo sempre in contanti il primo acconto, la prima rata di leasing e la cauzione che poi scalamo dalla fattura della banca” (deposizione del 29 maggio 2006, verbali pag. 4). Certo, una dichiarazione di cessione non necessita dell'uso di termini tecnici (cessione o cede) essendo sufficiente qualsiasi espressione che manifesta chiaramente la volontà del cedente di cedere un credito al cessionario (DTF 105 II 84 consid. 2; Probst, *op. cit.*, n. 2 ad art. 165), tuttavia in concreto dal tenore della nota clausola non è ravvisabile una chiara volontà dell'acquirente di trasferire il suo credito al venditore. Che poi “per prassi quando una banca nell'ambito di un contratto leasing acquista un veicolo, il locatore corrisponda a noi l'anticipo, la prima mensilità e la cauzione” e che “la banca ha corrisposto la differenza pattuita nel contratto dedotte le somme di cui ho detto prima e questo al momento della trasmissione del contratto leasing” (interrogatorio formale di T_____ del 12 luglio 2006, risposta n. 1 e 2), nulla muta al fatto che l'incasso avviene in nome e per conto dell'acquirente mentre successivi accordi interni non sono opponibili al fruitore del leasing. Ne discende che in mancanza di una valida cessione di credito l'istante non dispone

di alcun titolo per agire nei confronti della convenuta.

E. 5

Ciò posto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice e conseguente errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del ricorso impone di modificare anche il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, che segue identica sorte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, di conseguenza la sentenza 2 settembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili. II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 380.– b) spese fr. 50.– fr. 430.– già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà a RI 1 fr. 500.– per ripetibili. III. Intimazione a: – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.